

comprende perché si apre un discorso ideologico su una normativa che dovrebbe essere di buon senso, di intelligenza e di civiltà.

Sono convinto che in questo articolo manchino alcuni aspetti, come per esempio la difesa dei testimoni, che è un tema importante in un paese che seriamente voglia difendere i cittadini che collaborano con la giustizia non come pentiti ma come normali testimoni. Non c'è — perché è stata fatta togliere — la norma sulla difesa dei non abbienti e di chi non è in grado di difendersi; di chi, cioè, non può, come i grandi potentati economici del nostro paese, bruciare miliardi per cercare di utilizzare tutti i cavilli processuali per non essere mai processato; questo, infatti, è il paese in cui personaggi ricchi e potenti possono usufruire di tutte le potenzialità offerte dai cavilli giudiziari per non arrivare mai al processo ed ottenere la prescrizione del reato. Invece, in questi giorni, abbiamo l'esempio degli Stati Uniti d'America, dove un individuo potentissimo come Bill Gates è comparso di fronte ad una autorità che fa prevalere il senso del diritto anche sui grandi potentati economici, compreso il più grande potentato economico del pianeta. Quello è un esempio di civiltà, di separazione dei poteri, di corretto esercizio dell'azione giudiziaria!

Non credo che in questo paese vi sia una magistratura liberticida; chi ritiene che la magistratura sia liberticida — e se ne è accorto solo quando alcuni potenti politici ed imprenditori sono finiti sotto inchiesta — se ne sarebbe dovuto accorgere prima, quando finivano sotto inchiesta i disgraziati! In ogni caso, assumeremo tutte le iniziative per fare una aggiunta alla riforma del processo anche sotto il profilo della difesa dei testimoni e dei non abbienti; ritengo giusto che ci si attivi — lo dico a nome dei verdi, ma ritengo di poterlo dire a nome di tutto il centro-sinistra — per integrare la riforma in esame con le parti mancanti.

Per quanto riguarda il testo della proposta di legge, ritengo che esso possa definirsi specchiato, in quanto stabilisce

principi correttissimi. Il pericolo può essere l'uso strumentale di principi sacrosanti e giusti per far saltare non i processi in generale, ma alcuni processi. Ritengo che come maggioranza e come parlamentari — mi riferisco a quella parte del Parlamento che, in buona fede, vuol operare questa riforma per dare un processo che si ispiri ai principi del contraddittorio e in cui le parti siano in condizione di parità — dovremmo riflettere sul fatto che, anche non se ne parla, nel testo della proposta di legge è contenuta una disposizione normativa molto importante, secondo la quale la legge deve assicurare la ragionevole durata dei processi.

In un paese nel quale alcuni processi — non solo penali, ma soprattutto civili — durano dieci o venti anni, il dibattito non si incentra sulle problematiche che riguardano la stragrande maggioranza dei cittadini — mi riferisco a quelle relative alla giustizia civile — ma sul processo penale. Forse quest'ultimo ha un maggiore impatto nel Parlamento, perché vi è qualche imputato eccellente; tuttavia, stiamo dando all'esterno un'immagine demenziale della nostra istituzione: ci occupiamo, infatti, soltanto del processo penale, quando la stragrande maggioranza dei cittadini ha avuto problemi dovuti alla lentezza e all'impossibilità di funzionamento della giustizia civile. Dovremmo, invece, svolgere un importante dibattito proprio su quella disposizione che prevede che la legge assicuri la ragionevole durata del processo. Tale disposizione è, infatti, relevantissima e corrisponde ad una reale esigenza avvertita nel paese, anche per la giustizia amministrativa.

Signor Presidente, abbiamo un'immagine deformata del problema perché, attraverso un meccanismo perverso ad opera dei *mass media*, si proietta all'esterno soltanto il dibattito sul processo penale mentre, in realtà, il paese ha un enorme bisogno di giustizia di profilo ordinario: quale danno economico si produce a causa del ritardo mostruoso della giustizia amministrativa! Quanti regali

facciamo alla malavita organizzata, che diventa giustizia alternativa in molte aree del nostro paese!

Se vogliamo ragionare realmente di giustizia, dobbiamo fare un discorso serio ed importante che attenga al bene comune dei cittadini. Forse qualcuno pensa di utilizzare l'approvazione di questa norma costituzionale per sollevare eccezioni di costituzionalità e per bloccare i processi in corso — penso e spero che siano pochi — che coinvolgono membri del Parlamento. Spero che siano pochi — non posso dire nessuno, perché sarebbe eccessivo — quei parlamentari che stanno facendo discussioni astratte e di principio, con un obiettivo che riguarda nomi, cognomi e processi particolari. Ciò sarebbe indecente e dannoso per il paese!

Ritengo che una tale valutazione debba essere fatta, se qualcuno dubita che non si debba subito approvare la proposta di legge costituzionale in attesa che si emanino le leggi applicative in corso di approvazione. Non vorrei che qualcuno, oggi, volesse subito che fosse approvata la proposta di legge costituzionale per fare poi ostruzionismo e non far approvare le leggi applicative della norma, per far saltare alcuni processi con nomi, cognomi, imputati e situazioni specifiche! È interesse della collettività che vi siano processi veloci in tutti i casi e che sia accertata la verità, riconoscendo ai giudici anche quell'indipendenza che hanno avuto nel processo Andreotti. Infatti, se avessero condannato il senatore Andreotti, si sarebbe parlato di una combutta e di una complicità tra i giudici e la procura della Repubblica; invece, visto che è stato assolto, si dice che la procura è irresponsabile. Voglio sperare, invece, che l'indipendenza che la magistratura giudicante ha dimostrato in quel caso — un caso specchiato — sia riconosciuta anche nei casi in cui la magistratura giudicante emetta una sentenza di condanna. Sono convinto, infatti, che quando qualche imputato importante sarà condannato e la magistratura giudicante avrà confermato le tesi dell'accusa, essa sarà accusata di complicità.

Allora, dobbiamo superare questo ideologismo becero che ci danneggia. È chiaro infatti che chi, come me, è fortemente preoccupato per l'affermazione dei principi di legalità in questo paese, non può però non riconoscere che ciò che stiamo stabilendo è sacrosanto, perché l'articolo in discussione va in difesa di tutti i cittadini, come dicevano poc'anzi alcuni colleghi.

L'articolo 2 contiene un rinvio alla legge per regolare «l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore». È evidente — e non è una forzatura — che ove in Parlamento si svolgesse un ostruzionismo più o meno strisciante, il quale puntasse a far saltare i processi in corso sarebbe non solo diritto, ma dovere del Governo emanare un decreto-legge per evitare che venga posto nel nulla lo sforzo che tutti noi che ci pronunciamo a favore di questo provvedimento stiamo compiendo in Parlamento. È necessario che sia chiaro qual è la *ratio* seguita dal legislatore: questi non sta cambiando ed aggiustando la Costituzione per bloccare i processi, al contrario, vuole fissare garanzie maggiori perché i processi si svolgano. Allora, se qui dentro si attiverà un meccanismo che punterà, attraverso un'«infioritura» di affermazioni garantiste, in realtà a far saltare specifici processi, sarà dovere del Governo — qualunque sia quello in carica al momento — garantire che i processi si possano svolgere. È evidente che si tratta di un problema che riguarda tutti, non solo il Governo di cui noi oggi siamo sostenitori. I processi che possono saltare, per essere chiari, sono quelli di mafia, di camorra, di 'ndrangheta: sono questi i fondamentali processi che potrebbero saltare se qualcuno giocherà sporco nell'esame di un provvedimento che è invece corretto e che è giusto approvare. Dirò di più: è giusto approvarlo anche con la maggioranza costituzionale che ne consenta l'immediata entrata in vigore, anche se è evidente che la preoccupazione di alcuni è quella di avere a disposizione un po' più di tempo, che

consenta di far entrare in vigore, insieme, questa legge e le norme applicative che in una materia così delicata sono indispensabili. Ciò nonostante, credo che dobbiamo compiere un atto di fiducia (anche nei confronti della buona fede di alcuni che sappiamo essere invece in malafede), facendo sì che il testo in esame sia approvato, perché contiene disposizioni sacrosante per aumentare la civiltà politica di questo paese. Se poi, come dicevo in precedenza, alcuni hanno la prova che si sono verificate situazioni liberticide, non capisco perché tali convinzioni e le parole che le sostengono non si siano mai tradotte in esposti circostanziati che possano portare a processi chiari ed anche alla condanna di questi magistrati che da anni vediamo indicati quasi come assassini, delinquenti, disgraziati, senza che però nessuno attivi mai nei loro confronti un meccanismo giudiziario che porti alla loro denuncia ed alla conclusiva divisione di quei pochi eventuali esempi di malfattori presenti nella magistratura dalla grande maggioranza dei magistrati che fanno il loro dovere, anche se magari in alcuni casi possono sbagliare nel merito. Di eccezioni e di perversioni ce ne saranno sicuramente (forse sarebbe anche il caso di introdurre l'obbligo di un esame psicologico per i magistrati ogni cinque o dieci anni, come si fa in altri paesi), ma attualmente il problema è quello di stabilire principi di garanzia ed approvare subito anche la legge sulla ragionevole durata dei processi, che è senz'altro un elemento centrale. Vogliamo comunque che si abbia la consapevolezza che noi ci batteremo per evitare che una cosa giusta sia strumentalizzata per obiettivi sbagliati ed inaccettabili.

**PRESIDENTE.** Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prendo atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunciano alle repliche.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione della proposta di legge costituzionale: Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato: Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni (approvata dalla Camera e dal Senato in prima deliberazione) (5389-5473-5500-5567-5587-5623-D) (ore 16,34).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge costituzionale, già approvata in prima deliberazione dalla Camera e dal Senato, di iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato: Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.

**(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 5389-D)**

**PRESIDENTE.** Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 45 minuti (25 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 7 ore, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 1 ora e 18 minuti;

Forza Italia: 1 ora e 7 minuti;

Alleanza nazionale: 1 ora e 3 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 57 minuti;

Lega forza nord per l'indipendenza della Padania: 55 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 50 minuti;

Comunista: 50 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora e 10 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

UDEUR: 13 minuti; Verdi: 11 minuti; Rinnovo italiano popolari d'Europa: 10 minuti; CCD: 9 minuti; Rifondazione comunista: 9 minuti; Socialisti democratici italiani: 6 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 4 minuti; CDU: 4 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

**(Discussione sulle linee generali  
— A.C. 5389-D)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Soda, ha facoltà di svolgere la relazione.

ANTONIO SODA, *Relatore*. Signor Presidente, signor ministro, anche questo provvedimento, come il precedente, viene discusso, in seconda deliberazione, dopo la pausa di riflessione; ma al contrario di quanto da me affermato sul principio del giusto processo, su quello dell'elezione diretta del presidente della giunta regionale fin dalle prossime consultazioni elettorali e su quello di autonomia statutaria delle regioni a statuto ordinario in materia di forma di governo e di legge elettorale, il consenso, fuori e dentro quest'aula, è pressoché unanime. Pertanto, potrei concludere auspicando che si pervenga celermente all'approvazione di questo provvedimento di riforma che è sicuramente parziale, ma che si inserisce nel quadro di riforma, sia del sistema politico sia delle istituzioni, di cui il paese ha bisogno per uscire da questa lunghissima e travagliata fase di transizione.

Si tratta di una proposta di legge costituzionale che si inserisce nell'ambito di un concetto che faticosamente si sta

facendo avanti nel nostro paese: mi riferisco al concetto di democrazia dell'alternanza, con la quale si realizza una vera e propria relazione di continuità fra corpo elettorale e rappresentanti, ma anche fra corpo elettorale, rappresentanti e organo esecutivo. Questa relazione è immediata e diretta e rappresenta lo strumento istituzionale per contrastare un male antico della nostra storia politica e civile — mi riferisco al trasformismo —, nonché lo strumento per rafforzare il legame tra le istituzioni ed i cittadini e che, inserito in un quadro policentrico di poteri, non si presta certamente ad essere letto ed interpretato come una personalizzazione esasperata della politica o di attribuzioni liberistiche della funzione politica stessa.

In qualità di relatore mi preme fare una sola osservazione relativamente alle questioni sollevate sulla composizione delle giunte regionali e, in particolare, a quella, sollevata da qualcuno, relativa alla possibilità da parte del presidente della giunta regionale, eletto a suffragio universale e diretto, di nominare gli assessori tra i componenti del consiglio. Il testo del provvedimento mi sembra estremamente chiaro sia nelle norme principali sia in quella transitoria. Per quanto riguarda quest'ultima, faccio presente che alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 si stabilisce che: «entro dieci giorni dalla proclamazione, il presidente della giunta regionale nomina i componenti della giunta, fra i quali un vicepresidente, e può successivamente revocarli». Secondo questa disposizione costituzionale, il presidente eletto può scegliere liberamente i componenti del suo governo all'interno o all'esterno del consiglio, atteso che le incompatibilità di regola sono quelle stabilite dall'articolo 122 della Costituzione, come modificato, che prevedono solo il divieto di appartenenza contemporanea a più consigli, ad una giunta regionale o ad uno dei due rami del Parlamento. Il presidente eletto potrà quindi formare e procedere alla composizione dell'esecutivo in piena libertà. È chiaro che questa norma costituzionale incide direttamente anche sulla legislazione ordinaria e sugli

statuti ordinari con un carattere indubbiamente di prevalenza, essendo una norma di rango sovraordinato perché costituzionale.

Mi auguro che anche questa proposta di legge sia approvata rapidamente e con quel consenso che il paese si attende da noi, affinché la riforma possa entrare immediatamente in vigore, consentendo così che le prossime consultazioni elettorali avvengano con l'«offerta», diciamo così, ai cittadini dell'elezione diretta del presidente della giunta.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il ministro per le riforme istituzionali.

**ANTONIO MACCANICO, Ministro per le riforme istituzionali.** Signor Presidente, interverrò brevemente perché non ho molto da aggiungere a quanto ha detto chiaramente il relatore onorevole Soda.

Colgo in ogni caso l'occasione per sottolineare l'importanza dell'esame della proposta di legge costituzionale in seconda lettura, che a mio avviso rappresenta la vera prima pietra della costruzione dell'ordinamento federale della nostra Repubblica.

Con questa normativa conferiamo una stabilità ai governi regionali. Nell'attuale legislatura abbiamo assistito ad un trasferimento massiccio di facoltà, di poteri e di attribuzioni alle regioni, se però contemporaneamente non ci preoccupiamo di creare stabilità di governo nelle regioni, creeremo delle aree di inefficienza gravissima per il nostro paese.

Ritengo che quello in esame sia un provvedimento estremamente equilibrato, perché da una parte stabilisce l'elezione diretta dei presidenti delle regioni e dall'altra amplia la loro autonomia statutaria. Con riferimento a tali punti, alcuni — soprattutto al Senato — hanno evidenziato delle contraddizioni; il fatto cioè che l'autonomia statutaria sia tale da poter cambiare la forma di governo potrebbe creare taluni problemi. Non c'è dubbio che questa preoccupazione esista e del resto io stesso l'ho condivisa; la norma transitoria che introduce l'elezione diretta

dei presidenti delle regioni crea una situazione dalla quale sarà molto difficile tornare indietro.

Per questo motivo posso dire con serenità che tale provvedimento deve essere approvato al più presto; mi auguro che il consenso così largo che si è manifestato durante la prima lettura del provvedimento, frutto di una elaborazione alla quale hanno partecipato tutte le parti politiche — è un elemento che è importante segnalare —, venga riconfermato nel corso della seconda lettura, in modo che alle prossime elezioni regionali questa legge sia operante e si possa quindi procedere all'elezione diretta dei presidenti delle regioni. Se ciò avverrà, allora avremo fatto un grande passo avanti nella costruzione dell'ordinamento federale della Repubblica.

Venerdì prossimo l'Assemblea procederà all'esame del provvedimento concernente l'ordinamento federale della Repubblica; credo che ciò sia un risultato importantissimo che va ad onore del Parlamento che su questi temi ha lavorato molto seriamente e con grande consapevolezza.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Migliori. Ne ha facoltà.

**RICCARDO MIGLIORI.** Signor Presidente, colleghi, il gruppo di Alleanza nazionale saluta con profonda soddisfazione politica questo importante punto d'arrivo della ricostruzione in termini moderni delle istituzioni del nostro paese, testimoniato oggi dall'impegno della Camera dei deputati nell'esame di questo provvedimento, in seconda lettura.

Questa proposta di legge rappresenta, infatti, per noi il raggiungimento di un risultato che oserei definire storico perché inocula autentici elementi di presidenzialismo all'interno dell'ordinamento, soprattutto per quel che riguarda il nevralgico centro di riferimento istituzionale tra lo Stato centrale e il sistema delle autonomie locali, rappresentato nel nostro paese dalle regioni a statuto ordinario.

Un grande risultato ottenuto nonostante resistenze, riserve e contraddizioni,

particolarmente nell'ambito dei gruppi della maggioranza, raggiunto contro tentativi secessionistici velleitari e meno velleitari ribaltoni che hanno scosso non poco il quadro politico della stabilità e della consequenziale governabilità uscito dalle urne delle elezioni regionali a statuto ordinario nel 1995. Forse, colleghi, stiamo per votare la più importante riforma costituzionale della legislatura in corso, una riforma che modernizza l'Italia e il suo sistema istituzionale rendendolo ancor più dichiaratamente bipolare. Con l'elezione diretta dei presidenti delle regioni e con la costituzionalizzazione di grande parte del sistema elettorale conosciuto con il nome di « tatarillum » avremo a primavera la possibilità concreta di assegnare ai cittadini e alla sovranità popolare nel suo complesso la decisione definitiva sugli assetti di governo delle regioni italiane.

È un fondamentale passo in avanti per il quale ci siamo battuti e che oggi la destra saluta con grande soddisfazione perché lo lega non solo e non tanto alla legge n. 81 e all'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti della provincia, ma perché lo intende anche come propedeutico ad un più generale riassetto delle funzioni e della forma di Governo in Italia in senso bipolare relativamente agli assetti politici e presidenziali per quel che riguarda gli sbocchi istituzionali. È quindi una grande riforma, colleghi, di stampo presidenzialista e federalista. In ciò vi è anche un elemento di forte originalità, una connotazione istituzionale significativa che recupera il meglio di una tradizione politica d'oltralpe di carattere presidenzialista quale quella della Repubblica francese, che è però priva di un assetto federale, e contemporaneamente il meglio della tradizione istituzionale e federalista della Germania che è priva, invece, di un concomitante assetto della forma di Governo presidenziale.

Interpreto questa nostra riforma come un segnale significativo per il ramo successivamente più alto rispetto a quello delle regioni: il Governo nazionale. In questo senso, ritengo altamente positivo

che si possa giudicare questa riforma federalista perché presidenzialista e presidenzialista perché federalista.

La riforma, nel momento stesso in cui offre la possibilità effettiva di autogoverno al sistema complessivo delle autonomie attraverso il presidenzialismo, raggiunge il grande obiettivo di avviare una nuova fase dello Stato nazionale unitario che si concretizzerà con il suo assetto federale. D'altro canto, questa riforma presidenzialista è tale perché attribuisce poteri e competenze — effettive, non decorative — nella logica di una modifica e di un ribaltamento essenziale dell'articolo 117 della Costituzione, risolvendo l'altro corno della grande questione istituzionale di una democrazia governante in cui la periferia abbia poteri effettivi in una logica di sovranità diffusa che consideri lo Stato centrale quale elemento cardine, ma non come l'unico depositario della sovranità istituzionale. Questa riforma, come dicevo, è propedeutica ad una modifica più generale degli assetti istituzionali del nostro paese ed ha una grande valenza politica.

Voglio ricordare ai colleghi come sia stato difficile sconfiggere i tentativi surrettizi di modificare il sistema elettorale previsto nelle norme transitorie con l'inserimento di un doppio turno per l'elezione del presidente della regione. Si tratta dunque di una riforma che ha una grande valenza politica nel momento stesso in cui rende — almeno a livello parlamentare — l'onore politico, la ragione politica ai presidenti delle regioni eletti direttamente dai campani e dai calabresi nella primavera 1995 e che manovre di palazzo hanno costretto alle dimissioni prima ed all'opposizione poi, in spregio al senso più compiuto e vero del pronunciamento popolare elettivo nelle regioni nelle quali si è votato nel 1995. Questa che è anche una scelta politica fortemente caratterizzata dal rifiuto della logica dei ribaltoni, dei ribaltonisti e dei ribaltonismi rende giustizia al presidente Rastrelli, al presidente Nisticò e, per altri aspetti, sia pure particolari, al presidente Provenzano (parlo di una regione, la Sicilia, a statuto speciale).

Si tratta dunque di una riforma che nella sottolineatura degli elementi essenziali della democrazia diretta è colma di senso della cittadinanza, di una nobiltà della politica che non mischia le carte, non stravolge pronunciamenti popolari, ma è rispettosa della democrazia diretta e della democrazia governante. Ritengo peraltro che questa riforma sia propedeutica anche a quella, più complessiva, dello Stato in senso federalistico che stiamo discutendo in queste settimane in Commissione affari costituzionali e che dovrebbe approdare in aula tra non molto, sia pure tra contraddizioni e carenze gravi. Dovremo giudicare se questa assenza di riferimenti alla cornice presidenzialista, alla seconda Camera delle autonomie e delle garanzie, alle modifiche inerenti la Corte costituzionale la renda credibile come riforma complessiva dell'ordinamento, ma è certo che la modifica che oggi cominciamo a discutere è propedeutica anche ad uno sviluppo positivo in questo senso ed in questa direzione per quanto riguarda la trasformazione in senso federale della forma di Stato della Repubblica.

Ritengo, colleghi, che questo sia un contributo anche alla diminuzione della forbice esistente tra le aree della nostra Italia. La responsabilizzazione forte delle classi dirigenti e di governo periferiche che si attua con questa proposta di revisione costituzionale aiuta quelle stesse classi dirigenti periferiche, forti di un diretto mandato elettorale, ad un grande senso di responsabilità, ad un utilizzo corretto delle risorse presenti sul territorio, ad un'efficace capacità di spesa e di razionalità della stessa.

Ritengo che questa proposta sia anche una risposta moderna ai grandi temi della globalizzazione che, se da un lato vede un gigantesco fenomeno di trasferimento di competenze dallo Stato nazionale ad organismi di carattere sovranazionale, soprattutto per quel che riguarda i temi delicati e decisivi della difesa, dall'altro vuole una forte capacità di autogoverno dei sistemi economici e politici locali. Quindi, facendo avanzare i territori dà ad

essi la possibilità di un protagonismo che non ha più alibi per essere schiacciato, compresso, livellato, omologato da nuovi e vecchi centralismi.

Collegli, penso che questa riforma possa e debba vedere la luce in tempo per le elezioni della prossima primavera; sarebbe una grave occasione persa, oserei dire una sciagura politica ed istituzionale, se il Parlamento non fosse in grado di rendere effettiva, praticabile, azionabile tale riforma per le prossime elezioni regionali. In questo senso, il gruppo di Alleanza nazionale darà il suo contributo affinché mercoledì prossimo, quando l'Assemblea voterà il provvedimento in esame, la Camera possa raggiungere agevolmente la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, in modo che non vi siano tempi morti prima della promulgazione del provvedimento di revisione costituzionale. Lo faremo sfidando la maggioranza ad eguale compattezza; alcuni gruppi della maggioranza, come i Comunisti italiani, voteranno contro il provvedimento stesso, mentre altri voteranno a favore soltanto perché non possono fare altrimenti, ma certamente con scarsa convinzione.

Collegli, siamo convinti di dare, anche come destra politica italiana e, quindi, come forza politica attenta più di altre alle grandi tradizioni e radici culturali e unitarie del nostro popolo, la garanzia che questa riforma non scalfisce minimamente il destino comune ed unitario del popolo italiano, ma rende le istituzioni decentrate del nostro paese più affidabili, più moderne, più competitive. Il fatto che contro tale riforma di rango costituzionale votino i comunisti, i leghisti e i ribaltonisti, ritengo sia la garanzia della sua efficacia, bontà e validità.

Con questo spirito, annuncio il consenso e la soddisfazione dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale sul provvedimento in esame (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Pecoraro Scanio. Ne ha facoltà.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Signor Presidente, ministro, colleghi, farò un breve intervento perché ci troviamo ad esaminare in seconda deliberazione un provvedimento che concerne una riforma importante, il cui aspetto essenziale, francamente, è quello federalista; è vero, infatti, che si prevede anche l'elezione diretta del presidente della giunta regionale, rilevante e significativa perché fornisce un riferimento chiaro ai cittadini, ma il dato più importante è che si tratta della prima riforma costituzionale che dà un potere forte, riguardante il federalismo elettorale ed istituzionale, alle nostre regioni. In realtà, queste ultime dovranno stabilire i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, gli strumenti e i meccanismi di organizzazione, il sistema elettorale, fino al punto che, a proposito dell'elezione diretta del presidente della giunta, alcune regioni potranno fare anche una scelta parlamentarista.

Il dato più importante è che, dopo tanto parlare di federalismo, in una materia molto delicata, che ha grande valore dal punto di vista dell'attribuzione dei poteri, si fa una scelta più avanzata di quella di alcuni paesi federali, caratterizzati da identiche leggi elettorali in tutte le parti federate dello Stato; diverso è il caso degli Stati Uniti, dove vi sono leggi molto diverse nei differenti Stati.

Credo, pertanto, che sia questo il primo aspetto da valorizzare, perché si tratta di un dato molto importante ed anche di un atto di grande fiducia nella capacità delle regioni di darsi proprie regole, nonostante tutto. Devo dire, infatti, che le regioni che in Italia dispongono di autonomia statutaria ed elettorale non hanno molto meritato: basti pensare all'instabilità del governo del Friuli-Venezia Giulia e a ciò che sta avvenendo in questi giorni in Sardegna, entrambe regioni dotate di autonomia elettorale ed il cui sistema è diventato paradossale e si è incagliato. Si pensi, poi, alla Sicilia, che fin dal suo statuto originario è dotata di autonomia elettorale.

Desidero sottolineare proprio il fatto che, dopo tante discussioni e accuse di

centralismo al Parlamento, quest'ultimo compie una scelta di tipo federale con norme costituzionali in materia elettorale, proprio di fronte al palese insuccesso dell'autonomia elettorale delle regioni italiane che già dispongono di tale potestà. Si tratta di una scelta di fiducia ma, in qualche modo, il federalismo stesso è un atto di fiducia.

Credo che esso dovrà essere molto collegato alla capacità di valutare gli effetti dei poteri e dei ruoli che deleghiamo, anzi che attribuiamo direttamente alle regioni. Dobbiamo pertanto procedere con maggiore forza nella direzione di garantire anche strumenti di controllo e di partecipazione democratica dei cittadini. Questa è la ragione per la quale riteniamo positiva l'indicazione dell'elezione diretta del presidente della giunta regionale e di strumenti come lo scioglimento del consiglio regionale a seguito della approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del presidente della giunta. A tale riguardo, si dovrà comprendere come verrà articolata l'ipotesi di scioglimento del consiglio regionale qualora una regione, avvalendosi della facoltà statutaria, non decidesse per l'elezione diretta del presidente; il combinato disposto delle due disposizioni, infatti, sarà da questo punto di vista oggetto di una possibile interpretazione, perché l'articolo 4 della proposta di legge costituzionale al nostro esame in realtà prevede i meccanismi dello scioglimento anche nel caso dell'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del presidente della giunta (ciò varrà, eventualmente, anche nel caso di un presidente eletto dall'assemblea).

Credo che tale argomento sarà oggetto di dibattito. Ritengo, tuttavia, che la scelta di approvare questo provvedimento attribuisca una responsabilità alle regioni e attivi il meccanismo della riforma degli statuti, che è un elemento importante anche per quanto riguarda gli aspetti del diritto d'iniziativa, dei referendum. Spero, inoltre, che alcune regioni inizieranno a sperimentare materialmente il meccanismo delle primarie perché, se continue-

remo ad introdurre nuovi sistemi elettorali diminuendo la capacità del cittadino di partecipare alla scelta dei candidati, non risolveremo la questione. Questo rappresenta uno dei grandi rischi rispetto ai quali prima o poi il Parlamento dovrà svolgere un'analisi complessiva dei sistemi elettorali in vigore, nonché dei meccanismi della partecipazione del cittadino alla politica; altrimenti, rischieremo di mettere in piedi una serie di riforme, settorialmente giuste, delle quali, però, ognuno dà l'interpretazione che crede. Mi riferisco, ad esempio, al collega intervenuto prima di me che «metteva assieme» in parte il sistema francese, perché è presidenzialista, in parte quello tedesco, perché è federalista e, nello stesso tempo, attribuiva al fatto che prevedessimo il turno unico la valenza di una scelta epocale; non credo francamente che vi sia un bene in sé nel turno unico, nel doppio turno, in un sistema o nell'altro: basti pensare che il sistema elettorale in vigore per il Parlamento italiano, che viene erroneamente definito maggioritario, altro non è che un sistema uninominale non maggioritario, mentre tutti continuano a confondere l'uno con l'altro perché il sistema in questione non garantisce una maggioranza!

Sottolineo per altro che il sistema delle regioni inserito in questa norma transitoria è assai discutibile dal punto di vista della tecnica legislativa, perché andiamo ad inserire in una norma transitoria di valenza costituzionale quella che è sostanzialmente una legge elettorale ordinaria; tant'è che l'accordo politico, necessario per l'approvazione di questa riforma, necessitava anche di questa garanzia in più! È ovvio che sarebbe stato molto più naturale se si fosse riusciti a farlo prima, per avere poi i tempi ordinari per la predisposizione di una legge quadro nazionale nelle more o per fare in modo che le regioni si dessero già queste leggi.

In ogni caso, questo provvedimento rappresenta un importante punto di riferimento sul federalismo. Credo, tra l'altro, che sarebbe molto importante pervenire alla istituzione di veri e propri ministri

regionali; per altro, poiché la norma non esclude tale previsione, il titolo dei rappresentanti delle giunte potrebbe diventare quello di «ministri regionali».

È molto utile, inoltre, che sia stata stabilita la possibilità che essi possano essere anche non componenti delle assemblee locali — avevo avanzato tale richiesta al collega Soda, relatore sul provvedimento, ed ha fatto bene a chiarirlo — perché, a mio avviso, ciò configurerà una situazione parallela a quella del Parlamento: nel Parlamento, infatti, i ministri possono essere o meno parlamentari; non si vede perché, pertanto, se l'assemblea regionale diventerà un'assemblea legislativa, trattata come un consiglio comunale, non potrà avere una configurazione simile a quella del Parlamento. Anche in questo caso, sarà necessario esaminare le norme dopo che saranno andate a regime; occorrerà, cioè, valutarne i vantaggi e gli svantaggi. A tale riguardo, il fatto che abbiamo previsto per i consigli comunali e provinciali l'incompatibilità tra le cariche di consigliere ed assessore, è stato positivo come noi lo interpretavamo all'inizio, ma di fatto ha creato un'aspettativa continua per coloro i quali, essendo consiglieri, vogliono diventare assessori. Non sempre, quindi, il fatto di fissare obblighi e divieti specifici elimina poi elementi di conflittualità.

Credo sia importante che il dibattito che si svolge al riguardo abbia una valenza politica. Spetterà poi alle regioni stabilire eventuali ed ulteriori incompatibilità; tuttavia, il paragone che dovevamo fare con un organo legislativo era quello con il Parlamento. Poiché nel Parlamento nessuno ha mai sostenuto che i ministri debbano essere per forza parlamentari o che si debbano dimettere quando diventano ministri, perché non potrebbero essere tali essendo anche parlamentari, proprio nella logica federalista dobbiamo mantenere un eguale trattamento di principio (poi ognuno deciderà come meglio crede) per le realtà locali.

Ultima considerazione: credo che questa debba diventare una prima norma rispetto al grande impegno che dobbiamo

compiere per realizzare una riforma del sistema bicamerale vigente nella direzione di una Camera di tipo federale (io sono tra quelli favorevoli ad una Camera federale). Ciò eviterebbe il paradosso, che oggi viviamo, dell'aberrazione della Conferenza Stato-regioni. Dico aberrazione perché una Conferenza dei presidenti delle regioni, anche se poi saranno eletti dal popolo, non può diventare artatamente un sistema con il quale il Governo, in applicazione di una delle leggi Bassanini, concerta i provvedimenti prima di presentarsi alla Camera. E poi alla Camera si dice (lo stiamo vivendo adesso con la vicenda del Corpo forestale dello Stato e anche con altre) che essendo stati contattati i presidenti delle regioni, il Parlamento deve semplicemente ratificare! Questa diventa una logica impropria! Se ci deve essere una Camera federale, che questa sia eletta dal popolo! Che sia una Camera ampiamente rappresentativa e che non sia una surrettizia riproposizione della Conferenza Stato-regioni come luogo parallelo al Parlamento dove, addirittura, si discute prima. E poi ci si arrabbia se il Parlamento, nella sua sovranità, compie le scelte che ritiene giusto fare in rappresentanza del popolo italiano.

Credo, dunque, che dovremo procedere a quella riforma complessiva che porti il paese ad avere un sistema federale vero e radicato nel federalismo locale, comunale e provinciale, giacché il federalismo non riguarda solo le regioni.

L'ultimissima considerazione riguarda l'approvazione. Credo che si debba approvarla con una maggioranza dei due terzi, ampia, come le dichiarazioni dei colleghi hanno fatto intravedere. Su qualche giornale ho letto addirittura che una parte dell'opposizione, del Polo, vorrebbe far mancare i due terzi per far slittare le elezioni regionali. Credo che sarebbe non solo irresponsabile, ma incongruente, perché il Governo avrebbe il dovere (è comparso su qualche giornale) di convocare comunque le elezioni alla scadenza normale prevista e quindi si determinerebbe il paradosso per cui chi vuole

assumersi questa responsabilità porterebbe i cittadini a votare con il vecchio sistema che consente i ribaltoni, nonostante tutta la sarabanda fatta contro i ribaltoni. Credo che poi, nell'eventuale referendum confermativo, quelli che vorrebbero far saltare i due terzi avrebbero una sonora sconfitta, perché non credo che i cittadini non sarebbero d'accordo ad avere l'elezione diretta dei presidenti delle regioni e più federalismo.

Dunque, penso che sarà utile fare come penso facciano tutti i gruppi della maggioranza e dell'opposizione, salvo quelli che, per posizione già chiarita, penso agli amici di Rifondazione comunista o dei Comunisti italiani, sono contrari alla proposta. Questo è assolutamente lineare, ma quello che non sarebbe lineare è che coloro che invece si dichiarano favorevoli pensino di fare dei « trucchetti » su una norma costituzionale per ottenere uno slittamento delle elezioni, che non so se nasca da una paura del confronto elettorale, che invece al contrario viene sempre manifestato come imminente e richiesto. Spero che si arrivi al voto in modo chiaro. Per quanto riguarda noi Verdi, ci saremo e chiederemo a tutti i nostri parlamentari di partecipare. È importante — lo facevano notare alcuni colleghi — che ci sia la presenza fisica perché la maggioranza si calcola sul *plenum* dell'Assemblea. Soprattutto con molta chiarezza bisogna dire che un eventuale voto favorevole, ma non con la maggioranza dei due terzi non porterebbe ad alcuno slittamento delle elezioni regionali, ma semplicemente a far votare i cittadini italiani con il vecchio sistema, nonostante che il Parlamento si sia impegnato per introdurre un nuovo sistema elettorale. Dunque, chi vuole assumersi questa responsabilità (parlo anche di singoli colleghi) lo faccia e io spero che lo faccia in modo trasparente, che non ci siano « trucchi » con la richiesta di votazioni segrete in una materia nella quale noi tutti abbiamo parlato della massima trasparenza, del rapporto diretto tra cittadino ed elettori, dei sistemi uninominali,

per cui tutti devono sapere come votiamo, e che ciascuno possa assumersi la responsabilità, pubblicamente, davanti al paese, di dire sì o no ad una riforma federalista, in questo caso riguardante una elezione diretta da parte dei cittadini, senza che ci siano giochi di sorta.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Calderisi. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, farò due tipi di considerazioni. La prima riguarda il merito, sicuramente positivo, di questo provvedimento. Condivido in modo particolare quanto ha detto il ministro. Sicuramente questa può essere una prima pietra per la costruzione dell'ordinamento federale. Però, vorrei precisare — lo voglio sottolineare ancora una volta e in questo dissento dal collega Pecoraro Scanio — che a mio avviso la norma più federalista tra quella che prevede l'elezione diretta e quella che dà l'autonomia statutaria, è quella che prevede l'elezione diretta.

ALFONSO PECORARO SCANIO. È una provocazione intellettuale!

GIUSEPPE CALDERISI. Non è solo una provocazione, come ora spiegherò. Solo con l'elezione diretta, con i meccanismi che riguardano la forma di governo comunale e provinciale e lo scioglimento dei consigli in caso di dimissioni o sfiducia (caso in cui bisogna tornare alle urne), si evitano giochi e giochetti, per cui si dà stabilità, legittimazione, autorevolezza, forza ai governi regionali per intraprendere un processo realmente federalista.

A mio avviso, ripeto, la norma più federalista è questa, perché, se essa manca, viene a cadere la possibilità di avviare quel processo. Lo dico perché non è un caso che il provvedimento al nostro esame contenga anche la previsione dell'autonomia statutaria, come è giusto e come avviene negli ordinamenti statutarî della Germania e degli Stati Uniti. Guarda caso, però, nella realtà la forma di governo è sempre la stessa: non vi sono,

infatti, paesi federalisti che abbiano, ad Arlecchino, uno Stato o un *Land* con una forma di governo molto diversa dagli altri...

ALFONSO PECORARO SCANIO. Però teoricamente la possono avere!

GIUSEPPE CALDERISI. Sì, però, attenzione: le proposte di legge costituzionale al nostro esame (in particolare quelle a prima firma mia e del collega Veltroni) originariamente prevedevano solo l'elezione diretta del presidente della giunta regionale; per quanto mi riguarda, comunque, ho accettato di buon grado l'inserimento dell'autonomia statutaria pure per la determinazione della forma di governo, perché sono federalista anche in tal senso. Tuttavia, ritengo che il problema principale sia la potestà legislativa e l'autonomia impositiva, piuttosto che la forma di governo; comunque, va benissimo riconoscere autonomia per la forma di governo, purché questa autonomia sia sempre soggetta alla valutazione degli elettori della regione. Attenzione, però, perché il dibattito è aperto: infatti, per le regioni a statuto speciale, almeno fino adesso, il testo è diverso da quello ora al nostro esame. Personalmente, però, non condivido tale diversità, perché, se non vi sono regole, non ho la fiducia che forse ha il collega Pecoraro Scanio nei riguardi non tanto delle regioni ma degli uomini e dei partiti, che sono presenti a livello nazionale e locale.

A mio avviso, abbiamo previsto una regola virtuosa: quella che consente alle regioni di cambiare anche la forma di governo; tuttavia, quale che sia la maggioranza che abbia approvato tale riforma, se un quinto dei membri del consiglio regionale o un cinquantesimo degli elettori chiedono il referendum, si deve verificare il consenso del corpo elettorale. Quindi, se si vuole scegliere una diversa forma di governo, che è condivisa dagli elettori della regione, va benissimo, ma bisogna stare attenti, perché stiamo introducendo questa riforma per evitare che partiti e partitini, o vari esponenti

delle oligarchie partitiche, possano fare e disfare i governi come hanno fatto finora. Allora, nella stessa logica, non dobbiamo neanche consentire che, per continuare a fare e disfare i governi, si abbia la possibilità di fare e disfare gli statuti; altrimenti, torneremmo daccapo a dove siamo.

Va benissimo, quindi, l'autonomia statutaria (a livello delle regioni a statuto speciale, poi, possiamo modificare i quorum e le maggioranze, ma resta comunque la relativa possibilità), anche perché, fra l'altro, ritengo che lo statuto sia una sorta di Costituzione a livello regionale: è quindi bene dargli una grande importanza. Le sue norme, però, devono poter essere oggetto di referendum (non si tratta di referendum abrogativi, sui quali potremmo avere valutazioni diverse e non si tratta di contrapporre la democrazia rappresentativa a quella diretta): essendo norme che, ripeto, equivalgono ad una sorta di costituzione a livello regionale, è bene che siano approvate con il massimo di dibattito, consenso e partecipazione degli elettori. Quindi, anche se la riforma dello statuto viene approvata con la maggioranza dei due terzi, se viene chiesto un referendum, non vi è niente di male perché, se la riforma è buona, la si sostiene e si chiede il consenso degli elettori. Penso che questo sia un meccanismo di salvaguardia per evitare che la norma sull'autonomia statutaria diventi il grimaldello attraverso il quale scardinare forme di governo che siano capaci di produrre stabilità. Se poi, alla fine, arriviamo a cancellare norme che danno stabilità, senza prevederne altre che garantiscano ugualmente tale risultato, ma si prevedono norme che ci fanno tornare alla situazione attuale, la riforma sarà inutile.

Credo che tale aspetto sia particolarmente importante e mi fa piacere che il ministro condivida la medesima preoccupazione che ha espresso in questa sede quando, appunto, ha sottolineato come nel dibattito al Senato alcuni colleghi senatori si siano soffermati sul problema della tutela dell'elezione diretta. Si tratta della

norma fondamentale del provvedimento, non a caso indicata nel titolo dello stesso. Ecco il motivo di merito che sancisce il principio della sovranità popolare e, con la riforma, i cittadini saranno doppiamente sovrani. Da una parte, infatti, decideranno finalmente quale leader e quale schieramento dovranno governare a livello regionale, ferma restando la possibilità di determinare cambiamenti: qualora dovessero sopravvenire, si tornerebbe davanti agli elettori e lo stesso avverrebbe nel caso in cui un presidente di regione venisse sfiduciato, e in questo modo si escluderebbero possibili ribaltoni. Da un'altra parte, gli elettori della regione saranno sovrani anche nel determinare la forma di governo perché, appunto, potranno chiedere il referendum (ovviamente non è obbligatorio) e quindi pronunciarsi anche sulle eventuali modifiche nella forma di governo regionale. Mi sembra si tratti di punti sui quali soffermarsi con assoluta precisione e fermezza.

Detto ciò, per quanto riguarda la condivisione del merito del provvedimento, desidero soffermarmi anch'io sul problema del voto di mercoledì prossimo. Sono preoccupato, ed ho espresso la mia preoccupazione anche pubblicamente, perché ho visto che fra gli schieramenti si è assistito ad una sorta di rimbalzo di responsabilità sui presunti giochi e manovre, ma spero che nessuno li voglia davvero mettere in atto. Come ricordava poc'anzi l'onorevole Pecoraro Scanio, il regolamento offre anche la strada dello scrutinio segreto ed immagino che verrà votato prima il provvedimento sul giusto processo, che si trovava al primo punto dell'ordine del giorno oggi; non vorrei che i discorsi fatti dalla nuova espressione della magistratura associata sul rinvio dell'entrata in vigore significhino che mancherà la maggioranza dei due terzi, perché ciò sarebbe molto grave. Spero che nessuno faccia «giochetti» sul provvedimento in esame perché le conseguenze sarebbero davvero gravi. Nella situazione di marasma politico nel quale ci troviamo, nella quale in particolare si trova la maggioranza, senza voler ragionare se-

condo la logica dei sospetti che non mi appartiene, in pieno periodo di beatificazione politica di Andreotti, dopo un processo assurdo, voglio ricordare che egli diceva che « a pensar male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca ». Sarebbe opportuno evitare che si ricorresse all'espediente di far mancare la maggioranza dei due terzi, pensando di trarre chissà quale vantaggio politico dal meccanismo che verrebbe messo in moto: in mancanza del suddetto *quorum*, la legge pubblicata non entrerebbe in vigore per tre mesi e si potrebbe chiedere il referendum. A quel punto ci si troverebbe di fronte ad una strana situazione e ad una scelta: votare con le vecchie norme in pendenza di un referendum che ne prevede di tutt'altro tipo oppure proporre lo slittamento delle elezioni fino alla pronuncia del corpo elettorale sul nuovo sistema. Mi auguro che nessuno voglia giocare a questo gioco perverso sulla pelle delle istituzioni, delle regioni vanificando la speranza di incardinare un ordinamento di tipo federale.

L'unica garanzia per evitare giochi e manovre ed un rischio così pesante è quindi rappresentata dal numero dei presenti: al momento del voto di mercoledì prossimo in quest'aula vi dovrà essere un numero di deputati sicuramente superiore a quattrocento.

**PRESIDENTE.** Onorevole Calderisi, deve concludere.

**GIUSEPPE CALDERISI.** Credo che tutti dovremmo essere avvertiti di questo rischio per prevenirlo con comportamenti ben precisi.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Mancuso. Ne ha facoltà.

**FILIPPO MANCUSO.** Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli deputati, anche questo provvedimento oggi in discussione mi pare sia stato sposato dalla sinistra senza amore, per una necessità che anche ad essi è apparsa vieppiù evidente con l'accrescersi dei fe-

nomeni di crisi, sia nelle regioni a statuto speciale, sia in quelle a statuto ordinario.

Intendo dire che qualsiasi testardaggine si ponga nel resistere alle ragioni dell'evidenza, essa può essere vinta dall'evidenza delle buone ragioni. Per il provvedimento precedente queste buone ragioni stavano nell'ineludibilità dell'introduzione esplicita dei principi del giusto processo, mentre nella normativa ora in discussione, che riguarda l'elezione diretta dei presidenti delle regioni, l'evidenza nasce dall'esperienza odierna, che si sviluppa continuamente di crisi in crisi, dalla Sicilia alla Sardegna e altrove.

Anche in questo caso, per la verità, si tratta di una legge che un retto costume della politica avrebbe dovuto rendere non così necessaria come si è verificato, poiché la deontologia nella vita e nei rapporti politici avrebbe dovuto prevenire quelle difficoltà e quei disastri che, ancora una volta, si vogliono ora affrontare e, se possibile, dominare mediante il rigore di una legge esplicita in materia.

Gli ordinamenti pubblici, indipendentemente dal regime dei singoli Stati, sono quasi sempre impregnati di un forte valore, di una forte presupposizione di carattere deontologico che si identifica con la pratica migliore dell'esperienza e del dibattito politico. Da noi purtroppo è necessario prevedere tutto e disciplinare ogni cosa, anche il foro interno dei soggetti di un determinato rapporto e di una determinata azione, e, per di più, provvedere alla sanzione degli inadempienti, il che rafforza il senso di sfiducia nella pratica e nella convinzione del rigore deontologico e politico.

Questa legge, sulla quale preannuncio, come è ovvio, il voto favorevole di Forza Italia, simboleggia anch'essa il degradarsi del senso etico e dell'indipendenza di coscienza nello svolgimento della funzione politica: tutto deve essere previsto e regolamentato e, ove oggetto di violazione, sanzionato. Ad esempio, la norma prevista nell'ultimo comma dell'articolo 4, che prevede lo scioglimento del consiglio regionale in determinate evenienze e che è stata tanto lodata, ricava la sua ragione di

lode proprio da questo consenso implicito sulla necessità di rigore in tutto, cioè di non fare affidamento sulla spontaneità dei valori che reggono qualsiasi tipo di rapporto, soprattutto quando esso attiene alla vita pubblica: « Fai una cosa che è difforme dal precetto e ti sanziono ». Ma questo meccanismo non dovrebbe essere necessariamente determinato dall'altezza della materia, perché proprio quest'ultima dovrebbe imporre la spontaneità dei buoni costumi?

Così vanno le cose e tuttavia noi voteremo « sì ». Però il collega Calderisi mi rinforza in un timore, quello stesso che si va maturando in queste ore in me non solo per questa legge sull'elezione diretta dei presidenti delle regioni ma anche per la normativa di riforma costituzionale sul giusto processo. Vi sono molti segnali che l'una cosa e l'altra non piaccia e questo « non piacimento » potrebbe realizzarsi o facendo mancare il numero legale o introducendo espedienti più o meno regolamentari o altrimenti di fatto, che consistono nel mancato raggiungimento del *quorum* deliberativo o nel differire, nel nome di vere e presunte difficoltà, l'iter verso l'approvazione dell'una e dell'altra fonte.

Non voglio spingere questo timore fino all'insinuazione, però nessuno può dimenticare che questa legge di cui stiamo adesso trattando fu posta all'ordine del giorno dietro sollecitazione proprio del sottoscritto che ebbe l'onore di esporla al Presidente della Camera quando tutto andava verso una sorta di languore « diftertorio » che preparava forse l'affossamento. Non voglio spingermi oltre ma ricavo da questa serie di timori la ragione per invitare la pur semideserta aula, che tuttavia vedo nel suo valore unitario e in questo momento solo simbolico, a meditare sugli errori di rendere perpetui i difetti del nostro ordinamento per la paura dei rimedi che esso richiede, perché sarebbe una forma ulteriore di corruzione, dopo la prima che li ha resi possibili, quella di coltivare queste difficoltà come un soporifero delle nostre

stagioni parlamentari, politiche e, riferendomi alla legge precedente, anche giudiziarie.

Questo solo vorrei indirizzare alla buona volontà dei colleghi ideologicamente e parlamentariamente contrapposti, il senso cioè che il paese ha necessità di sciogliere il dramma dell'insoluto in tutte le materie ove esso manifesta le sue difficoltà mediante la profonda coscienza della necessità del nuovo, un nuovo che non renda vincitori o succubi l'uno o l'altro, ma possa finalmente perorare le ragioni della nostra tradizione giuridica e di quella politica nel migliore dei modi anche ai nostri giorni.

RAFFAELE CANANZI, *Presidente della I Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE CANANZI, *Presidente della I Commissione*. Ho chiesto di parlare solo per fare qualche rapida considerazione anzitutto auspicando, così come è stato fatto da molti colleghi questo pomeriggio, che la Camera esprima su queste due proposte di riforma costituzionale (il giusto processo e l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto ordinario) un voto chiaro, teso a raggiungere quell'ampiezza di consensi che permetta questa e le successive riforme costituzionali con rapidità e con possibilità oggettive di utilizzare bene questa parte finale della legislatura. Nel rivolgere questo invito ai gruppi esprimo anche quest'auspicio, mentre un'ulteriore considerazione va fatta sul tipo di riforma che ci apprestiamo ad approvare, una riforma che — come ricordava bene il ministro Macca-nico — ben si inquadra nell'ordinamento federale della Repubblica.

Il sistema federale al quale guardiamo non nasce tanto sulla base — vorrei dirlo con chiarezza perché non si ingenerino confusioni — dei sistemi elettorali, quanto piuttosto sulla natura e sulla qualità delle attribuzioni conferite alle autonomie e,

quindi, sull'ampiezza dell'autonomia e dell'autogoverno che le norme della Costituzione affidano ai vari poteri e distribuiscono ai vari ambiti in cui si articola la Repubblica. La riforma del sistema di elezione del presidente della giunta e del governo delle regioni a statuto ordinario ben si inquadra nel tema generale che affronteremo venerdì prossimo con la discussione generale sull'ordinamento federale della Repubblica.

Ciò non significa — vorrei che fosse ben chiaro — che si stia andando verso un sistema presidenzialista. Una cosa è l'ordinamento federale della Repubblica e un'altra cosa è l'ordinamento presidenzialista. Infatti, il presidenzialismo è una forma di governo che non nasce dal sistema elettorale, ma dai poteri che vengono attribuiti al presidente. È evidente che con la riforma costituzionale in esame, se per un verso si sancisce il principio della possibilità di elezione diretta del presidente della regione, per un altro verso non si istituisce un sistema presidenzialista, in quanto i poteri fondamentali — legislativi ed esecutivi — non sono affidati al presidente in quanto tale, ma al consiglio e alla giunta regionale. Vorrei sottolineare tale profilo, in quanto il presidenzialismo non deve essere collegato al sistema elettorale adottato, bensì ai poteri che vengono conferiti agli organi.

Infine, per gli statuti delle regioni ordinarie si prevede all'articolo 3 della proposta di legge che la loro approvazione e modificazione debba avvenire con la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Diversa è, invece, la questione che affronteremo per le regioni a statuto speciale: per esse, anche se l'approvazione dello statuto avviene a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio regionale, si prevede il referendum popolare. Il problema tuttavia si pone diversamente nell'ipotesi in cui l'approvazione dello statuto avvenga a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio; in tale diversa dimensione delle maggioranze che hanno approvato lo statuto è, dunque, la differenza per il ricorso al referendum

popolare. In quel contesto è più stretto l'aggancio con l'articolo 138 della Costituzione (che prevede che non si proceda al referendum — nel caso di riforme costituzionali — se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti) piuttosto che con la disposizione in esame, dove il principio viene sancito sulla base della maggioranza assoluta e non sulla base della maggioranza dei due terzi. Si tratta, dunque, di questioni che vanno riesaminate in quanto si parte da presupposti diversi: in quel caso è questione di maggioranza dei due terzi dei componenti; nel nostro caso si tratta di maggioranza assoluta.

GIUSEPPE CALDERISI. Ma anche lì c'è la maggioranza assoluta!

RAFFAELE CANANZI, *Presidente della I Commissione*. No, si esclude il ricorso al referendum soltanto quando vi è la maggioranza dei due terzi (*Commenti del deputato Calderisi*). No, collega Calderisi; c'è una differenza di fondo anche nella disciplina; la disciplina porta poi a conseguenze in qualche misura diverse. In ogni caso, affronteremo la questione in un altro contesto.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano alle repliche.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del testo unificato dei progetti di legge: Sbarbati; di iniziativa del Governo; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri e Molinari ed altri: Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza**

**penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (675-1873-2507-2891-3014-3081-D) (ore 17,35).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato dei progetti di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di iniziativa del deputato Sbarbati; di iniziativa del Governo; d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri e Molinari ed altri: Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale.

**(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 675-D)**

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 15 minuti;

Governo: 15 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 50 minuti (15 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 3 ore e 50 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 37 minuti;

Forza Italia: 35 minuti;

Alleanza nazionale: 34 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 32 minuti

Lega forza nord per l'indipendenza della Padania: 31 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 30 minuti.

Comunista: 30 minuti;

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 40 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

UDEUR: 7 minuti; Verdi: 6 minuti; Rinnovo italiano popolari d'Europa: 6 minuti; CCD: 5 minuti; Rifondazione comunista: 5 minuti; Socialisti democratici italiani: 3 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 2 minuti; CDU: 2 minuti; Minoranze linguistiche: 2 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

**(Discussione sulle linee generali - A.C. 675-D)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Bonito, ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, riferisco sul testo unificato del disegno di legge n. 1873, presentato a suo tempo dal Governo, e di alcune proposte di legge d'iniziativa parlamentare, che reca: « Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale ».

Il testo è sottoposto al nostro esame in quinta lettura, in quanto il Senato della Repubblica ha apportato alcune modifiche rispetto all'ultimo testo approvato dalla Camera dei deputati: certamente non si tratta di modifiche di grande importanza, ma sono comunque tali da rendere necessario un nuovo esame da parte di questa Camera.

Mi sembra giusto, sia pure in sintesi — siamo, come dicevo, in quinta lettura —, ribadire l'importanza politica del provvedimento, richiamando anche le relazioni